

**Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal
Comune di Calalzo di Cadore per il pagamento alle persone non
autosufficienti della quota alberghiera in strutture residenziali
(a ciclo continuativo o temporaneo) e semiresidenziali
in applicazione del dpcm 5 dicembre 2013, n. 159**

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2017

art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria relativamente alla fruizione di servizi residenziali (a ciclo continuativo o temporaneo) e semi residenziali per persone anziane non autosufficienti, in conformità al DPCM n. 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e al Decreto n 87 emanato in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

art. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

Per «prestazioni agevolate di natura socio sanitaria» si intendono prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;

Ad integrazione delle risorse economiche insufficienti della persona ricoverata in strutture socio-sanitarie residenziali e semi residenziali a ciclo continuativo (di cui alla DGR Veneto n. 84/2007) il Comune di Calalzo di Cadore eroga le prestazioni economiche necessarie al godimento dei trattamenti assistenziali di natura socio sanitaria cui il cittadino ha diritto, mediante contributo alla stessa per il pagamento della retta.

art. 3 – DESTINATARI

Hanno titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previste dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune.

Il diritto ad usufruire delle prestazioni economiche previste dal presente regolamento sorge alla data di iscrizione all'anagrafe del Comune.

Tali prestazioni vengono assicurate alle persone anziane (oltre i 65 anni) residenti nel territorio del Comune di Calalzo di Cadore affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale, certificata da apposita risultanza della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) dell'Azienda Sanitaria competente dichiarante lo stato di non autosufficienza, nonché l'appropriatezza del ricovero in struttura a ciclo residenziale o semi residenziale.

La Giunta Comunale con apposito atto adeguatamente motivato può prevedere eccezionalmente l'erogazione contributiva anche a favore di cittadini residenti con età superiore ai 65 anni, che sebbene non risultino non autosufficienti secondo le modalità sopra descritte, necessitano di un ricovero presso struttura residenziale per autosufficienti date le loro condizioni di salute e valutata l'adeguatezza del domicilio. Tali evidenze dovranno emergere da apposite relazioni del medico di base (ora Medico di Assistenza Primaria) o altro medico curante e dell'assistente sociale territorialmente competente, e prevedere almeno la presentazione di una richiesta per la valutazione di autosufficienza. La procedura di riconoscimento del contributo per autosufficienti segue quanto previsto dal presente Regolamento per quanto compatibile.

art. 4 - SOGLIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE DI NATURA SOCIO SANITARIA

Il Comune si conforma a quanto stabilito dal DPCM n. 159/2013 subordinando ogni prestazione sociale agevolata alla preventiva acquisizione dell'ISEE.

Si stabilisce, in esecuzione dell'art. 2 del DPCM n. 159/2013, che la soglia di accesso alle prestazioni di natura economica, relativamente alla fruizione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, è garantita solo in presenza di un ISEE di valore inferiore od uguale a € 9.500.

art. 5 – REQUISITI DI ACCESSO

Strutture Residenziali con ricovero continuativo

Costituiscono requisiti di accesso alle prestazioni economiche di cui al presente regolamento:

- a) residenza, al momento del ricovero, nel Comune di Calalzo di Cadore;
- b) Certificazione dello stato di non autosufficienza da parte della UVMD territorialmente competente e sottoscrizione di un progetto di assistenza residenziale;
- c) possesso dell'impegnativa di residenzialità rilasciata dalla competente Azienda ULSS;
- d) ISEE socio-sanitario in corso di validità, calcolato con le modalità di cui all'art. 6 comma 3 del DPCM n. 159/2013, con valore inferiore o pari a € 9.500.

Strutture Residenziali per ricovero temporaneo (ospitalità temporanea di sollievo di massimo 90 giorni)

- a) residenza, al momento del ricovero, nel Comune di Calalzo di Cadore;
- b) valutazione dello stato di non autosufficienza da parte della competente UVMD, e sottoscrizione di un progetto di assistenza residenziale;
- c) possesso dell'impegnativa di residenzialità a tempo determinato rilasciata dalla competente Azienda ULSS;
- d) ISEE socio-sanitario residenziale in corso di validità, calcolato con le modalità di cui all'art. 6 c. 2 del DPCM n. 159/2013 con valore inferiore o pari a € 9.500.

Strutture Semi Residenziali per persone non autosufficienti

- a) residenza, al momento del ricovero, nel Comune di Calalzo di Cadore;
- b) valutazione dello stato di non autosufficienza da parte della competente UVMD, e sottoscrizione di un progetto di assistenza semi-residenziale;
- c) possesso dell'impegnativa di semi-residenzialità rilasciata dalla competente Azienda ULSS;
- d) ISEE socio-sanitario in corso di validità, calcolato con le modalità di cui all'art. 6 comma 2 del DPCM citato con valore inferiore o pari a € 9.500;

art. 6 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA

Qualora ricorrano le condizioni previste dai precedenti articoli, su richiesta di cui al successivo art. 9, il Comune di Calalzo di Cadore riconosce un contributo economico a sostentamento della retta alberghiera applicata all'utente pari ad € 1,00 (uno) al giorno.

Tale contributo viene erogato direttamente al Centro Servizi ospitante il beneficiario su presentazione di apposito documento contabile da parte della struttura.

Il Comune al momento dell'ingresso in struttura assume l'atto per l'impegno di spesa e la susseguente liquidazione della quota parte della retta alberghiera giornaliera di cui si fa carico.

art. 7 - INTERVENTO ECONOMICO INTEGRATIVO AI COSTI DI RESIDENZIALITÀ IN CASO DI INCAPACITÀ ECONOMICA DELL'UTENTE

Il Comune, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di un utente non autosufficiente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità pur in applicazione dell'art. 6 del DPCM n. 159/2013 che trova esecuzione per il tramite dell'art. 6 del presente regolamento, interviene ad integrare la quota di retta non coperta con le entrate dell'utente, definendo,

mediante convenzione, un percorso personalizzato di assistenza specifica che tenga conto, in funzione dei principi di equità e solidarietà sociale, della situazione economica e patrimoniale complessiva dell'utente. Questa fattispecie esce dal campo di applicazione del DPCM n. 159/2013 in quanto l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente.

Tale intervento economico, finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate si configura come una prestazione sociale agevolata socio-sanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica e patrimoniale degli utenti.

Per i residenti nel Comune di Calalzo di Cadore, condizioni per accedere all'integrazione della retta fuori dal campo di applicazione del DPCM 159/2013 sono:

- residenza, al momento della richiesta;
- certificazione dello stato di non autosufficienza da parte della UVMD territorialmente competente, o disabilità temporanea o permanente certificata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, e sottoscrizione di un progetto di assistenza residenziale;
- incapacità economica oggettiva a sostenere gli oneri della retta, prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio del richiedente anche in presenza di contribuzione di cui al precedente art. 6;

L'importo relativo alla quota della retta sociale da erogare è stabilito con atto della giunta comunale assunto al momento dell'ingresso dell'utente in struttura o comunque entro 30 giorni dalla data della richiesta di integrazione; tale atto prevedrà l'erogazione alla struttura di accoglienza della differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità del richiedente di provvedere alla sua copertura, prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio dell'utente compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata.

La convenzione, di cui al successivo art. 8, fra utente e Comune, partendo da un'analisi delle capacità economiche e patrimoniali del beneficiario e di eventuali terzi, definirà la quota di retta alberghiera a carico dell'Ente e la quota a carico del beneficiario e dei soggetti terzi coinvolti, le modalità di utilizzo delle capacità economiche e patrimoniali dello stesso e la definizione della struttura di inserimento.

Tenendo conto delle esigenze assistenziali del beneficiario, in funzione della corretta allocazione delle risorse pubbliche, la convenzione fra lo stesso e il Comune individuerà la struttura di preferenza alla quale accedere. In considerazione anche della presenza sul territorio comunale di un Centro di Servizio (CS) e della retta applicata, il Comune integrerà la capacità contributiva del beneficiario:

- a) sino alla concorrenza della retta applicata dal CS presente sul territorio comunale;
- b) definendo la media ponderata (*eliminando le due più alte e le due più basse*) delle rette applicate sul territorio del Distretto di riferimento;

(In caso di mancata sottoscrizione di convenzione fra Comune ed utente bisognoso di integrazione economica per il sostentamento, i rapporti economici intervenienti saranno regolati dal Libro IV del Codice Civile "Delle Obbligazioni")

art. 8 - CLAUSOLE CONVENZIONALI

Fatta salva la libera definizione degli accordi convenzionali fra il Comune ed il beneficiario, al fine di ottenere un equo utilizzo delle risorse pubbliche, si prevede che tali atti possano prevedere:

- 1) un accordo fra Comune e beneficiario per la gestione del patrimonio immobiliare che preveda la valorizzazione dei beni immobili oppure, in difetto, la costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'art. 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo economico erogato dall'Ente, fatto salvo l'impegno economico al pagamento della retta formalizzato di eventuali aventi diritto;
- 2) la mancata erogazione di contribuzione economica in presenza di accantonamenti patrimoniali utili a sostenere il pagamento dell'intera retta per un periodo di tempo, fatta salva l'integrazione e successiva erogazione del contributo all'esaurirsi delle risorse economiche del beneficiario;

- 3) chiamata in causa da parte dell'avente diritto dei tenuti agli alimenti -art. 433 codice civile-, per il sostegno di almeno quota parte della retta non coperta dalle capacità economiche dello stesso;
- 4) l'eventuale previsione di una quota delle risorse economiche correnti del beneficiario lasciata in disponibilità per spese proprie tenuto conto: dei bisogni personali dell'utente, delle capacità economiche dello stesso e dei servizi già garantiti con il pagamento della retta, in linea con le disposizioni regionali di cui all'art. 6 della L. R. 30/2009.

Nei casi previsti dal punto 1), l'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune di Calalzo di Cadore subordinatamente al versamento da parte degli ereditari, dell'intero valore dei contributi versati per conto del beneficiario, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, già concedente dell'ipoteca.

art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE ECONOMICA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI

La domanda di contributo di cui agli artt. 6, 7 e 8 viene rivolta al Comune di Calalzo di Cadore da parte del beneficiario o tutore/curatore/amministratore di sostegno, o d'ufficio, su specifica motivazione, con la presentazione della documentazione utile a rappresentare le condizioni di accesso sopra descritte.

La domanda dovrà essere corredata da:

- carta d'identità e codice fiscale;
- evidenze delle condizioni di non autosufficienza;
- dichiarazione ISEE.

Limitatamente alle previsioni di cui agli artt. 7 e 8:

- autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alle risorse reddituali e patrimoniali del richiedente, che attesti l'eventuale incapacità economica corrente utile al sostentamento della retta; in sostituzione, qualora non risulti possibile acquisire i dati dai soggetti sopracitati, relazione dettagliata del servizio sociale contenente gli elementi economici utili;
- Eventuale impegno per iscrizione ipotecaria su beni immobili se da prevedere nella convenzione;
- eventuali dichiarazioni di adesione da parte di tenuti agli alimenti ex art. 443 del Codice Civile, dei donatari o di altri terzi che intendano aderire al progetto convenzionale;
- documentazione, nelle forme previste dalla normativa, relativa al coinvolgimento del patrimonio immobiliare (ad. esempio redditi da locazione) del richiedente nel progetto convenzionale.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del codice penale.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'approvazione